



TRIBUNALE FALLIMENTARE DI NOCERA INFERIORE

I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Nocera Inferiore, collegio fallimentare, nelle persone dei magistrati

Dott. Antonio Sergio Robustella	Presidente
Dott. Aurelia Cuomo	Giudice
Dott. Bianca Manuela Longo	Giudice del. e rel.

Sentito il giudice relatore, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 15.7.2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo n. 1/2021 depositata in data 22.2.2021 da **SA.GA. S.R.L.** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Baronissi (SA) alla via M. Galdi n. 28/30 (P.IVA 05032400656), rapp.ta e difesa dall'avv. Orazio De Nigris;
Premesso che:

- Con provvedimento del 17.3.2021, comunicato dalla cancelleria al ricorrente in data 22.3.2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, assegnava alla proponente il termine di centoventi giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 l.f., con scadenza, pertanto, fissata al 20.7.2021;
- Tra le altre cose, con il medesimo provvedimento il Collegio disponeva che il ricorrente depositasse con cadenza mensile una relazione informativa ai sensi dell'art.161, co.8 l.f., poneva a carico della proponente l'obbligo di versare, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento, un fondo spese di euro 20.000 e nominava un precommissario, il dott. Giancarlo Rubino;
- Nel termine assegnato dal Tribunale per il deposito della cauzione, con scadenza all'1.4.2021, la proponente non depositava la somma richiesta; in data 31.3.2021 depositava, invece, istanza di proroga di tale termine, poiché *"stante la carenza di liquidità, nonché le difficoltà economiche in cui versa la ricorrente, risulta difficile alla stessa il reperimento di tale somma in un lasso di tempo così ristretto"*;
- Con decreto del 6.4.2021 il g.d. rigettava l'istanza di proroga e fissava la comparizione della parti dinanzi al Collegio all'udienza del 6.5.2021;
- Nelle more la proponente provvedeva al deposito della cauzione richiesta, in data 22.4.2021, a termine ampiamente decorso;
- A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.5.2021, il Collegio con provvedimento del 14.5.2021 riteneva che il tardivo versamento della cauzione fosse un grave indizio della seria difficoltà della proponente di ottenere persino la liquidità minima necessaria al pagamento di parte delle presumibili spese di procedura e poneva un ragionevole dubbio sulla capacità effettiva della stessa ad affrontare le attività – con i relativi costi – necessarie alla predisposizione del piano e della proposta (si pensi ad esempio alla relazione dell'attestatore richiesta ai sensi dell'art. 161, co.3 l.f.); d'altra parte, non risultava depositata la prima relazione informativa richiesta dal Tribunale, relativa al mese di aprile; tali rilevanti carenze venivano valutate dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, co. VIII l.f., secondo il quale *"quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente*

file

inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo"; di conseguenza il Collegio disponeva l'abbreviazione dei termini per il deposito del concordato "pieno", fissando il termine al 14.6.2021;

- In data 11.6.2021 la ricorrente presentava istanza di proroga di detto termine; il precommissario, in data 17.6.2021, esprimeva parere sfavorevole;
- Con provvedimento del 2.7.2021 il Collegio rigettava l'istanza di proroga, rilevando che l'istante riferiva di aver conferito incarico all'asseveratore solo in data 11.6.2021, pertanto a ridosso della scadenza del termine fissato dal Tribunale, di non aver ancora iniziato le attività di revisione contabile, di circolarizzazione di debiti e crediti, di stima degli attivi aziendali, nonché di stare ancora "valutando di ricorrere all'istituto della Transazione fiscale ex art. 182 TER L.F."; il Tribunale, dunque, riteneva che le ragioni addotte nell'istanza non integrassero i presupposti dei giustificati motivi ai sensi dell'art. 161, co.10 l.fall., essendo questi ultimi da qualificare come circostanze oggettive non imputabili al ricorrente, essendo al contrario la proponente rimasta inerte da fine marzo, senza svolgere alcuna concreta attività propedeutica alla predisposizione del piano e della proposta, non provvedendo tempestivamente nemmeno alla nomina dell'asseveratore, né dei periti per la stima dell'attivo, né svolgendo le necessarie attività per la predisposizione della eventuale transazione fiscale; d'altra parte, il Collegio rilevava altresì il mancato deposito anche della relazione informativa di maggio, mentre quella di giugno – depositata sempre l'11.6.2021 – risultava particolarmente scarna, limitandosi ad indicare che la società è in sostanza inattiva e che non vi sono state modifiche sostanziali rispetto al bilancio del settembre 2020; per le suddette ragioni, fissava l'udienza del 15.7.2021 per la convocazione della proponente e del P.M. ai sensi dell'art. 162, co.2 l.f.;
- All'udienza del 15.7.2021 la proponente insisteva nell'istanza di proroga, riportandosi al report dell'asseveratore depositato al fascicolo telematico il 14.7.2021.

Fatte tali premesse, il Collegio ritiene doversi ribadire il provvedimento di rigetto della proroga, anche considerato che dal report dell'asseveratore, nominato a ridosso della scadenza del termine assegnato dal Tribunale, si evince che "le attività di circolarizzazione sono state avviate in data 12.06.2021", a distanza di quasi tre mesi dalla concessione dei termini per il deposito della proposta e del piano, e che non risultano ancora iniziate le attività di perizia dell'immobile e delle attrezzature commerciali, né concretamente delineato l'apporto di eventuale finanza esterna prospettato.

La prolungata, colpevole e ingiustificata inerzia della proponente nelle attività propedeutiche alla predisposizione del piano e della proposta, dunque, ha cagionato l'inutile decorso del termine per il deposito del concordato "pieno", il quale, pertanto, non può essere prorogato.

Ritenuto, in conclusione, che tanto il mancato deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, co.2 e 3 l.f. nel termine assegnato dal Tribunale, quanto la mancata allegazione delle relazioni informative obbligatorie dei mesi di aprile e maggio 2021, nonché l'inadeguatezza della relazione di giugno 2021, come previsto dall'art. 161, co.8 l.f., siano causa di inammissibilità della procedura;

Considerato che non pende ricorso di fallimento e che il P.M. non è comparso all'udienza fissata; letti gli artt. 160, 161 e 162 l.fall.;


P. Q. M.

dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo.

Onera il precommissario di depositare istanza di liquidazione del proprio compenso, sulla quale il Collegio deciderà con separato provvedimento.

Così deciso in Nocera Inferiore, li 29/4/2021

Il Giudice est.

dr. Bianca Manuela Longo


Il Presidente

dr. Antonio Sergio Robustella

